

### Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.39

E' stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 il quale, in attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**, *“detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere”*.

Di seguito verranno indicate le più importanti modifiche normative attuate.

La principale novità consiste nell'istituzione del **Registro delle attività sportive dilettantistiche**, gestito dal Dipartimento dello Sport, nel quale dovranno iscriversi *“tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”* (art. 5). Al momento dell'iscrizione dovranno essere comunicati:

- (i) I dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo;
- (ii) i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli minori;
- (iii) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società ed associazioni sportive affiliate;
- (iv) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- (v) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;
- (vi) il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, e il relativo verbale;
- (vii) i verbali che comportano modifiche statutarie (con i relativi statuti modificati), gli organi statutari e la sede legale.

I dati iscritti nel registro saranno opponibili ai terzi.

A ciò si aggiunga che è stata riordinata la disciplina della certificazione dell'attività sportiva anche attraverso la predisposizione di moduli di autocertificazione di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Il Decreto in esame prevede - in deroga al dpr 361/2000 - altresì la possibilità, per le ASD, di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive. Al fine di perfezionare ciò è previsto l'intervento del notaio in sede costitutiva, nonché la richiesta all'atto di iscrizione al Registro delle attività sportive, mentre non viene prevista una soglia patrimoniale minima.

Infine, *“Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”*.

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (“Decreto sostegni”) le disposizione del Decreto Legislativo in esame entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022.

*A cura dell'avv. Roberto Terenzio  
Membro del Consiglio Direttivo  
dell'Associazione Italiana avvocati dello Sport  
Email: roberto.terenzio@gmail.com*